

REGOLAMENTO

ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI CORREGGIO ODV

agg. ottobre 2019

Testo approvato dal Consiglio Esecutivo il 17/03/2014 e modificato dai seguenti atti:

- **atto deliberativo del Consiglio Esecutivo n° 04/2014 del 23/06/2014**
- **atto deliberativo del Consiglio Esecutivo n° 05/2014 del 27/08/2014**
- **atto deliberativo del Consiglio Direttivo n° 06/2019 del 08/10/2019**

Art. 1 - PREMESSA

L'Associazione Volontari Ospedalieri Correggio ODV, in sigla AVO Correggio ODV, di seguito indicata con AVO o Associazione, svolge la propria attività presso le locali strutture socio-sanitarie, previa stipulazione di regolare convenzione con gli enti o Comuni interessati, ai fini di regolare i reciproci rapporti nel pieno rispetto della autonomia delle singole parti contraenti.

L'AVO espleta la propria attività a mezzo di volontari alla stessa aggregati e dalla medesima formati e coordinati.

L'AVO, ferma restando la sede in Correggio in via Mandriolo Superiore 11 presso l'ospedale "San Sebastiano", può svolgere l'attività anche in comuni limitrofi, istituendovi possibilmente una sezione, a condizione che in detti comuni non esista già una AVO e sempre previa convenzione con i competenti enti ed istituzioni. Ove in detti comuni in futuro dovesse essere costituita una AVO locale, l'attività di AVO Correggio ODV cesserà.

L'AVO cura, direttamente o a mezzo degli enti o comuni interessati, l'assicurazione dei propri operatori a norma di legge, pur restando chiaro che tra i predetti operatori e l'Associazione non sussiste alcun rapporto di lavoro, trattandosi di prestazioni libere e gratuite a norma delle vigenti norme di legge sul volontariato e dello statuto dell'Associazione.

Gli operatori di cui sopra, data la natura dell'attività prestata, non hanno alcun diritto di richiedere all'Associazione compensi o risarcimenti a qualsiasi titolo.

Art. 2 - AMMISSIONE ALL'AVO

Possono essere ammessi all'AVO le persone di ambo i sessi che abbiano compiuto i 18 anni di età, che siano in possesso dei requisiti elencati nell'art. 6 dello statuto, tra cui l'aver frequentato il corso di formazione di base organizzato dall'Associazione o da altra AVO associata alla Federavo. È necessaria la frequenza alla maggior parte delle lezioni previste, anche cumulabili con quelle di altri corsi, comunque organizzati da AVO federate. La cumulabilità delle lezioni è ammissibile fino ad un massimo di due anni antecedenti la richiesta di iscrizione all'Associazione.

L'ammissione ai corsi di formazione di base avviene previa iscrizione, mentre ai vari successivi gradi, previsti dallo statuto e dal presente regolamento, provvede il Consiglio Direttivo. Per valutare l'idoneità all'ammissione a membri dell'Associazione, il Consiglio Direttivo si può avvalere del supporto di commissioni di colloquio costituite da volontari AVO o da figure esterne qualificate, le quali esprimono un parere non vincolante.

Art. 3 - CORSI DI BASE E FORMAZIONE

I corsi di base sono indetti, periodicamente, dal Consiglio Direttivo. Il programma deve prevedere:

- gli argomenti che saranno trattati e i nomi dei relatori;
- la sede, i giorni e gli orari delle lezioni;
- l'informazione che la partecipazione al corso è gratuita e non vincolante al servizio.

Tra gli argomenti sono inclusi i seguenti:

- statuto, regolamento, strutturazione locale e nazionale dell'AVO;
- deontologia e compiti del volontario AVO;
- nozioni di igiene e profilassi.

Oltre al corso di base, deve essere predisposto dall'AVO un piano annuale di formazione, tra cui riunioni di reparto, che possa costituire il supporto qualificato per il servizio e per gli impegni associativi. L'AVO promuove la partecipazione dei propri volontari a corsi di formazione per

responsabili o per settori specialistici organizzati a livello regionale o nazionale, anche in collaborazione con altre AVO.

Art. 4 - TIROCINANTI E TUTOR

Dopo il giudizio favorevole del Consiglio Direttivo, si acquisisce la qualifica di “tirocinanti” svolgendo l’attività di volontariato con l’affiancamento di un volontario con esperienza di servizio che assume la qualità di “tutor del tirocinante” sotto il controllo dei referenti di reparto o sezione.

Al termine del periodo di tirocinio, stabilito dal Consiglio Direttivo, il predetto referente, sentito il parere ed in accordo con il “tutor del tirocinante”, esprime una valutazione sull’idoneità dello stesso ai fini della sua ammissione, o meno, a socio. Il periodo di tirocinio, di almeno sessanta ore, può essere prorogato con delibera del Consiglio Direttivo per una più attenta valutazione dell’attitudine del volontario.

I tirocinanti operano sotto la propria responsabilità, osservando i turni di servizio predisposti e le prescritte norme di comportamento.

Il Consiglio Direttivo può ammettere come tirocinanti volontari provenienti da altre AVO, previo colloquio di verifica, con le modalità indicate all’art. 2.

Art. 5 - AMMISSIONE A SOCI

Vengono chiamati ad essere soci dal Consiglio Direttivo i volontari che:

- abbiano prestato almeno sessanta ore di servizio con qualifica di tirocinante;
- abbiano effettuato un colloquio sulla conoscenza delle finalità e dello spirito dell’AVO;
- abbiano dichiarato, al momento dell’iscrizione all’Associazione, la propria disponibilità ad un coinvolgimento nella vita associativa;
- abbiano dichiarato, al momento dell’iscrizione all’Associazione, di impegnarsi a rispettare lo statuto, condividendone i principi e le finalità, il presente regolamento e le deliberazioni degli organi associativi;
- abbiano dichiarato, al momento dell’iscrizione all’Associazione, di non far parte di altre associazioni, gruppi di volontariato o di altra natura in contrasto o incompatibili con i principi e l’attività dell’AVO o che, comunque, possano portare diretto ed indiretto pregiudizio all’Associazione medesima;
- si siano impegnati, al momento dell’iscrizione all’Associazione, di comunicare al Presidente, per iscritto, l’intenzione di candidarsi a cariche politiche o amministrative o altre cause di incompatibilità.

Art. 6 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI MEMBRO DELL’ASSOCIAZIONE

I casi che comportano la perdita della qualità di membro dell’Associazione o di socio sono quelli previsti dall’art. 6 dello statuto. Gli aderenti che intendono candidarsi per cariche politiche non possono utilizzare l’appartenenza all’AVO per la propria campagna elettorale. Qualora ricorrano i casi di esclusione di membro dell’Associazione, il Consiglio Direttivo ne dà comunicazione scritta all’interessato, con una delle seguenti modalità:

- consegna a mani del socio;
- a mezzo di posta elettronica, dichiarata al momento dell’iscrizione come valido strumento per trasmettere le comunicazioni tra volontario e Associazione;
- qualunque altro mezzo idoneo a comprovarne l’avvenuta conoscenza.

Art. 7 - ASPETTATIVA

Gli aderenti all'AVO possono comunicare alla segreteria un periodo di aspettativa, per motivi di salute o altri giustificati motivi. Il termine da indicare nella comunicazione è rinnovabile. Durante tale periodo permangono in capo al volontario i diritti e doveri di cui all'art. 7 dello statuto, con l'esclusione dell'obbligo di partecipazione alla formazione permanente e alle riunioni generali, di reparto o sezione.

Art. 8 - GRATUITÀ DEL SERVIZIO

Caratteristica fondamentale del servizio di volontariato è la gratuità. In accordo all'art. 17 commi 3 e 4 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n.117, l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'AVO le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Il Consiglio Direttivo pertanto delibera sui limiti di spesa rimborsabile, preventiva i rimborsi, stanziando a tale scopo una somma, complessiva o analitica, idonea e compatibile con le esigenze di bilancio dell'Associazione. Tale somma è stanziata dal Consiglio Direttivo di volta in volta per la singola attività. Sono rimborsabili unicamente le spese adeguatamente documentate mediante scontrini, ricevute fiscali o altro. Si esclude, pertanto, qualsiasi tipo di rimborso forfettario, riconosciuto cioè senza documentazione giustificativa, ma anche un rimborso con autocertificazione generica per l'attività di volontariato svolta per conto dell'Associazione.

È ammessa solo una semplificazione: per piccoli importi, fino a 10 euro al giorno e 150 euro al mese, il volontario può autocertificare la spesa, specificando l'oggetto d'acquisto, senza avere l'obbligo di allegare pezze d'appoggio. Il Consiglio Direttivo stabilisce mediante propria delibera quali spese possono essere rimborsate con tale autocertificazione.

L'Associazione accetta come forma di finanziamento per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività eventuali contributi liberali dai propri volontari o da terzi, da effettuare preferibilmente tramite versamento sul c/c postale o bancario dell'AVO, con modalità indicate dalla segreteria dell'Associazione.

Il volontario, durante il proprio turno di servizio, può accettare modiche offerte di denaro o regali destinati all'Associazione ed avrà cura di rilasciare regolare ricevuta.

Art. 9 - COMPORTAMENTO IN SERVIZIO

Sin dal periodo di tirocinio il servizio assistenziale va prestato sempre con spirito di umiltà. A tal fine dovrà essere evitato qualsiasi atto di esibizionismo sia culturale che sociale ed il tenore nel vestire deve essere sempre ispirato ad una dignitosa modestia.

La comprensione, la cortesia e lo spirito di fratellanza verso chi si assiste, verso i colleghi e verso il personale dipendente dei presidi debbono sempre caratterizzare l'attività del volontario.

Nessun operatore dell'AVO può usufruire, in detta sua qualità, di benefici per sé, congiunti o amici da parte delle strutture sanitarie o assistenziali, o da ricoverati in atto o dimessi.

I volontari sono tenuti a non utilizzare e a non divulgare all'esterno delle strutture in cui operano le notizie e le informazioni riservate di cui vengono a conoscenza durante il proprio servizio, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il nominativo, i dati personali e le condizioni di salute dei degenti in ospedale e delle persone che si trovano nelle case residenza anziani. I volontari sono

tenuti all'osservanza del segreto professionale ed alla massima riservatezza su tutto ciò di cui possono venire a conoscenza per ragione del proprio servizio. Non possono divulgare all'esterno le informazioni personali riportate sui documenti in uso all'Associazione, tra cui quelle contenute nei libri associativi e nella modulistica adottata. I componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti il segretario ed il tesoriere possono utilizzare le informazioni contenute nei documenti associativi solamente per l'espletamento delle rispettive mansioni e per garantire il corretto svolgimento delle attività dell'Associazione.

Ulteriori specifiche riguardanti il comportamento in servizio, a cui i volontari si devono attenere, sono riportate nel “decalogo del volontario AVO”, che viene approvato e aggiornato con delibera del Consiglio Direttivo. I volontari sono inoltre tenuti a conformarsi a quanto stabilito dalle convenzioni con gli enti gestori delle strutture in cui l'Associazione opera.

Art. 10 - COPERTURA ASSICURATIVA

L'Associazione cura per i propri aderenti che prestano attività di volontariato la copertura assicurativa come prescritto dalla normativa vigente, in particolare contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. È facoltà del Consiglio Direttivo stabilire la compagnia assicurativa con cui stipulare la polizza assicurativa, valutare l'estensione della copertura assicurativa per responsabilità civile patrimoniale per i propri componenti e/o per tutela legale dei volontari iscritti, scegliendone i massimali.

Al volontario non compete alcuna rivalsa nei confronti dell'Associazione per danni o responsabilità legate o conseguenti alla sua attività di volontario.

La copertura assicurativa è limitata ai compiti e all'attività svolta dal volontario.

Sempre ai fini assicurativi è opportuno che la presenza del volontario presso la struttura in cui presta servizio sia attestata da una sua firma all'inizio ed alla fine del turno.

Art. 11 - QUOTA SOCIALE

La quota associativa è fissata dall'Assemblea, eventualmente su proposta del Consiglio Direttivo. Essa è annuale e non è restituibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio. Le modalità di pagamento vengono definite dal Consiglio Direttivo successivamente alla determinazione dell'ammontare stabilito dall'Assemblea e comunicate per tempo ai soci. Il termine di versamento, stabilito dal Consiglio Direttivo, non può essere superiore alla fine dell'anno solare a cui la quota si riferisce.

Coloro non in regola con i pagamenti delle quote sociali possono comunque partecipare alle riunioni dell'Assemblea e prendere parte alle attività dell'Associazione. Questi ultimi tuttavia non esercitano diritto di voto, non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 12 - SOCI ONORARI E AMICI DELL'AVO

Il Consiglio Direttivo può nominare “soci onorari” coloro che sono stati soci dell'Associazione e che hanno cessato di esserne membri, ma che comunque desiderano essere legati all'Associazione. I “soci onorari” non hanno i diritti e i doveri caratteristici dei membri dell'Associazione, ma possono prendere parte attiva nell'Associazione con incarichi gratuiti in commissioni di studio, gruppi di lavoro o con altri compiti che il Consiglio Direttivo riterrà di conferire.

Il Consiglio Direttivo può nominare “amici dell’AVO” persone che, pur non potendo prestare attività di volontariato, sono particolarmente vicine all’Associazione, condividendone le finalità ed eventualmente sostenendone l’azione con contributi volontari e/o con collaborazioni professionali gratuite. Gli “amici dell’AVO” possono ricevere dal Consiglio Direttivo incarichi gratuiti ma non hanno i diritti e i doveri caratteristici dei membri dell’Associazione.

Art. 13 - SVOLGIMENTO DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI

L’Assemblea dei soci, nei casi previsti dall’art. 9 dello statuto, può essere convocata dal Vicepresidente in caso di impedimento del Presidente. L’Assemblea viene convocata in via ordinaria una volta l’anno per l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo.

La delega scritta con cui ciascun socio può farsi rappresentare in caso di sua assenza, può essere conferita anche con modello differente rispetto a quello in calce all’avviso di convocazione, purché su di esso si evincano chiaramente la data dell’assemblea a cui si riferisce, nome, cognome e firma sia del socio delegante che del delegato.

All’inizio della seduta, ordinaria o straordinaria, le funzioni di Presidente dell’Assemblea vengono assunte dal Presidente del Consiglio Direttivo in carica o, in caso di sua indisponibilità, dal Vicepresidente, il quale, mediante appello nominale, accerta che il numero dei soci presenti e aventi diritto al voto abbia raggiunto il quorum prescritto dallo statuto. Il Presidente dell’Assemblea dà quindi inizio ai lavori seguendo l’ordine del giorno scritto sulla lettera di convocazione.

In sede di Assemblea tutti i soci hanno diritto ad intervenire.

Allorquando è previsto il rinnovo degli organi sociali, l’Assemblea elegge, sempre a maggioranza, almeno tre scrutatori, i quali non devono essere candidati all’elezione o ricoprire cariche elettive nell’Associazione. Questi eleggono nel loro seno un Presidente ed un Segretario di seggio. L’elezione a cariche sociali si svolge con votazione segreta. A votazione ultimata, gli scrutatori procedono allo spoglio delle schede. Il Segretario di seggio redige apposito verbale contenente i risultati. Questo viene sottoscritto da tutti gli scrutatori e per ultimo dal Presidente del seggio, che ne accerta la regolarità. Il Presidente del seggio procede leggendo i risultati delle votazioni in ordine decrescente e ad ogni nominativo eletto chiede la sua disponibilità; in caso di risposta negativa passa al nominativo successivo. Proclama quindi gli eletti, tenendo presente che in caso di parità di voti deve essere data la precedenza al più anziano di iscrizione all’Associazione e, a parità di quest’ultima, al più anziano di età. Il Presidente del seggio infine consegna il verbale con i risultati dell’elezione al Segretario dell’Assemblea che lo integra al verbale dell’Assemblea. Ultimati i lavori, il Presidente dell’Assemblea dichiara chiusa la seduta e, assistito dal Segretario, sottoscrive il verbale dell’assemblea.

I soci non titolari di cariche associative ed i volontari tirocinanti possono visionare il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea mediante richiesta scritta di accesso agli atti indirizzata al segretario dell’Associazione. È altresì possibile ottenere una copia di specifiche deliberazioni, ad uso strettamente personale. L’esibizione del documento richiesto ed il rilascio della copia integrale o di estratti significativi sono effettuati dal segretario dell’Associazione o da un componente del Consiglio Direttivo. La visione degli atti avviene nella sede dell’Associazione.

Art. 14 - MODALITÀ PER L’ELEZIONE DI CARICHE SOCIALI

Per l’elezione dei componenti degli organi sociali si procede mediante la presentazione ai soci, nel giorno dell’Assemblea, di una lista, una per ciascun organo sociale da rinnovare o integrare,

contenente i nomi dei soci aventi i requisiti, che hanno dato la loro disponibilità a candidarsi. Le modalità di raccolta delle candidature sono stabilite dal Consiglio Direttivo in carica, secondo principi di imparzialità e trasparenza, e comunicate ai soci almeno quindici giorni prima della data dell'Assemblea.

In assenza di un numero sufficiente di candidature per ciascun organo sociale, per l'elezione dei rispettivi componenti viene presentata la lista con i nomi in ordine alfabetico di tutti i soci eleggibili. Non è possibile candidarsi contemporaneamente in più di una lista. La lista per ciascun organo sociale, con i candidati in ordine alfabetico, viene sottoposta all'Assemblea e ogni candidato può fare all'Assemblea una breve autopresentazione.

Il numero di preferenze da indicare in ogni scheda elettorale ed il numero dei membri che comporranno il nuovo Consiglio Direttivo (da tre a nove) viene fissato da quello in carica e comunicato all'Assemblea prima della votazione. Il numero di membri del Collegio dei Revisori dei conti è pari a quello delle candidature pervenute, ma non può essere superiore a tre. L'elettore, una volta espresso segretamente il proprio voto, consegna l'esemplare della scheda elettorale ripiegata ad uno dei componenti il seggio elettorale, che lo ripone in un'urna. Solo quando l'ultimo votante ha riposto la propria scheda elettorale si procede allo spoglio.

Vengono considerate nulle le schede che presentano un numero maggiore di preferenze rispetto a quello comunicato. Altresì nulle sono quelle schede che contengono nominativi di persone non in lista o segni estranei alla votazione, o che sono firmate dal votante. Sulle schede che vengono riconosciute nulle devono essere apposte, a cura del Presidente del seggio, le parole "scheda nulla" e la sua firma.

Le schede che non recano alcuna preferenza vengono conteggiate come "schede bianche". Su di esse il Presidente annota la frase "scheda bianca" seguita dalla propria firma.

Art. 15 - INCOMPATIBILITÀ

I casi di incompatibilità sono quelli indicati all'art. 17 dello statuto. Ne consegue che chi riveste cariche elettive e direttive in organismi dello Stato, delle Regioni, delle Province, delle Città Metropolitane, dei Comuni e delle Circoscrizioni non può fare parte, né candidarsi a componente del Consiglio Direttivo.

Art. 16 – CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

I componenti del Consiglio Direttivo sono convocati dal Presidente, o in caso di suo impedimento da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto che deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno. L'avviso di convocazione è trasmesso ai Consiglieri almeno tre giorni prima della data della riunione e affisso nella sede dell'Associazione o pubblicato sul relativo sito internet, in modo che anche i volontari possano esserne portati a conoscenza. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di trasmissione, sono ugualmente valide le adunanze in cui partecipano tutti i Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo decide mediante atti deliberativi adottati a maggioranza dei Consiglieri presenti. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante scrutinio segreto.

Tutti i Consiglieri sono personalmente e solidalmente responsabili di fronte all'Assemblea dei soci, alla Autorità Giudiziaria e nei confronti dei terzi direttamente interessati. La responsabilità non

sussiste nei confronti dei Consiglieri che non hanno partecipato alla riunione o che, benché presenti, abbiano dichiarato a verbale il proprio motivato dissenso ed incondizionata dissociazione.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo posso partecipare senza diritto di voto:

- i segretari, tesoriери, i referenti di reparto o sezione, il referente AVO Giovani, anche se esterni al Consiglio Direttivo;
- altre persone, appositamente invitate, anche estranee all'Associazione.

Le persone estranee all'Associazione non possono partecipare allo svolgimento delle votazioni.

Art. 17 - ATTO DELIBERATIVO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto da un segretario verbalizzante e da tutti i Consiglieri presenti in riunione. In caso di assenza di tutti i segretari, i verbali di seduta vengono redatti da un altro Consigliere, votato a maggioranza dei Consiglieri presenti.

I verbali di seduta vanno, a cura del segretario, numerati cronologicamente e riuniti in apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni, in formato cartaceo, da custodire nella sede dell'Associazione. Qualora sussista la necessità di un cambio di libro su cui si sono tenuti i verbali, l'incaricato alla tenuta procederà barrando le eventuali pagine vuote del libro che si abbandona, apponendo la propria firma, annullando così la possibilità di inserire nuovi verbali su di esso.

Ogni Consigliere, i segretari, i tesoriери e i componenti del Collegio dei Revisori dei conti hanno diritto di prendere visione liberamente dei verbali del Consiglio Direttivo ai fini dell'espletamento delle rispettive funzioni istituzionali.

I soci non titolari di cariche sociali ed i volontari tirocinanti possono visionare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste all'art. 13 del presente regolamento per il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

Art. 18 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione ed è responsabile del regolare funzionamento della stessa. Per essere eletto non deve necessariamente essere in possesso di specifici requisiti, oltre a quelli previsti per i componenti del Consiglio Direttivo, tuttavia è opportuno che la scelta del presidente avvenga privilegiando, ove possibile, l'esperienza nell'Associazione, con particolare riguardo agli incarichi precedentemente ricoperti. Il Presidente può essere riconfermato, a seguito di rinnovo del Consiglio Direttivo, al massimo per altri due mandati consecutivi, comunque nei limiti di cui all'art. 16 dello statuto. Non ci sono limitazioni per numero di mandati non consecutivi.

Il Presidente decade dall'incarico per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.17 dello statuto;
- d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 6 dello statuto.

La procedura di revoca dall'incarico è avviata mediante richiesta di convocazione dell'Assemblea dei soci da parte della maggioranza dei Consiglieri oppure di un decimo dei soci. Chi ha richiesto la

convocazione deve presentare in sede di Assemblea un'istanza di revoca di incarico sufficientemente documentata. L'Assemblea decide con le maggioranze previste dall'assemblea ordinaria. Nelle more del procedimento disciplinare, il Presidente è sospeso e sostituito dal Vicepresidente o, in caso di suo impedimento dal Vicepresidente vicario.

Nelle ipotesi di intervenuta decadenza del Presidente, nonché nei casi di morte o dimissioni e in tutti gli altri casi in cui il Presidente non voglia o non possa adempiere alle proprie funzioni in maniera permanente, è sostituito, fino alla scadenza naturale del mandato, dal Vicepresidente o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente vicario. In caso di contemporanea assenza o impedimento del Presidente e dei Vicepresidenti, spetta al Consigliere più anziano d'età farne le veci fino all'eventuale scelta di un altro Consigliere.

Nel caso di elezione di nuove cariche sociali, le funzioni del Presidente uscente rimangono fino all'insediamento del nuovo Presidente.

Art. 19 - SEGRETARIO E TESORIERE

Gli incarichi di segretario e tesoriere possono essere affidati dal Consiglio Direttivo ad una stessa persona o a più persone, anche non Consiglieri, purchè membri dell'Associazione. Esse possono suddividersi i propri compiti in autonomia.

Il tesoriere riferisce periodicamente al Consiglio Direttivo sull'andamento economico dell'Associazione.

Il segretario ed il tesoriere, nell'ambito dell'espletamento dei propri compiti, possono accedere liberamente a tutti i documenti relativi all'Associazione.

Art. 20 - CONSIGLIERI

I Consiglieri concorrono, in sede di Consiglio Direttivo, alla formazione delle decisioni collegiali, curando che le stesse, nel pieno rispetto delle norme statutarie e regolamentari, apportino positivo incremento alle attività.

Ai singoli Consiglieri non è attribuita né può essere attribuita alcuna funzione autonoma operativa né di legale rappresentanza dell'Associazione, in quanto la loro opera va espletata solo collegialmente tenuto presente che l'unico legale rappresentante dell'Associazione medesima è il Presidente. Il Consiglio Direttivo può conferire, ai singoli Consiglieri incarichi esecutivi temporanei e che non comportino impegni per l'Associazione.

Il Presidente, in caso di sua impossibilità e di indisponibilità dei vice-presidenti, può conferire ad un altro Consigliere l'incarico di rappresentarlo in manifestazioni, convegni o riunioni che interessano l'Associazione, senza facoltà di assunzione di impegni.

Art. 21 – AVO GIOVANI E REFERENTE LOCALE

L'AVO Giovani, di seguito indicata con AG, è formata da tutti i volontari dell'Associazione che hanno età compresa tra i 18 e 35 anni, i quali, oltre al servizio di volontariato svolto nelle strutture dove opera l'AVO, decidono di dedicare un po' del loro tempo ad attività mirate alla crescita e allo sviluppo dell'Associazione. Per fare parte dell'AG non sono necessarie particolari formalità.

Il Referente locale AG, incaricato dal Consiglio Direttivo, eventualmente su proposta dell'AG stessa, rappresenta tutti i giovani dell'Associazione presso il Consiglio Direttivo e presso gli organismi formati da giovani di altre associazioni, a livello locale, e ne promuove le iniziative. In particolare egli ha i seguenti compiti:

- partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo che presentano all'o.d.g. questioni relative all'AG, alle riunioni AG regionali e agli eventi AG di maggiore rilevanza a livello locale, regionale o nazionale;
- incentivare l'ingresso e la presenza dei giovani nel gruppo AG locale;
- coordinare il gruppo dei giovani locale;
- stimolare all'interno del gruppo dei giovani locale la progettualità creativa e la partecipazione alla vita associativa;
- collaborare operativamente con gli organismi competenti per favorire la partecipazione dei giovani ai convegni organizzati dalle AVO regionali di pertinenza e dalla Federavo;
- curare l'immagine dell'Associazione e del gruppo AG locale attraverso l'utilizzo di tutti gli strumenti di comunicazione a disposizione.

Art. 22 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei conti, se eletto, opera qualora non sussistano i presupposti perché sia nominato da parte dell'Assemblea un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti in apposito registro. Il Collegio provvede al controllo dei conti dell'Associazione e riferisce annualmente all'Assemblea, redigendo apposita relazione da allegare al bilancio consuntivo da presentare all'Assemblea.

Art. 23 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI O COMMISSIONE DI DISCIPLINA

Abrogato.

Art. 24 - NORME RIGUARDANTI LE CARICHE SOCIALI

Tutte le prestazioni fornite dai titolari di cariche sociali, sono gratuite.

Qualora ricorra il caso di sostituzione per cooptazione di un componente del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori dei conti, si dovrà provvedere alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti per il rispettivo organo nell'ultima elezione svoltasi. Rimane facoltà dell'Assemblea, visto il regime democratico che caratterizza l'Associazione, decidere sulla loro conferma, confermandone o revocandone l'incarico. Qualora ricorra il caso di impossibilità di sostituzione, si procederà ad una nuova elezione.

Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri o dei revisori dei conti l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente dell'Associazione o chi ne fa le veci dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro trenta giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione. La stessa procedura si applica nel caso di cessazione dall'incarico della maggioranza dei Revisori dei conti.

Art. 25 - COMMISSIONI DI STUDIO E GRUPPI DI LAVORO

Il Consiglio Direttivo può costituire gruppi di lavoro e commissioni di studio, sempre tra i volontari e con il possibile intervento di esperti esterni, per l'attuazione degli scopi ed obiettivi istituzionali dell'Associazione. Le commissioni di studio ed i gruppi di lavoro, che hanno solo funzione consultiva, riferiscono al Consiglio Direttivo tramite un loro referente designato.

Art. 26 - INCARICHI

Tutti gli incarichi in seno all'AVO sono conferiti dal Consiglio Direttivo a termine, in relazione all'incarico assegnato. Gli incarichi sono considerati quali prestazioni volontarie e, come tali, sono gratuiti.

Art. 27 – ATTIVITÀ PROMOZIONALE

Il Consiglio Direttivo può affidare ad un Consigliere, ad un gruppo di lavoro o ad un consulente esterno lo studio di mezzi e sistemi più idonei atti a far conoscere alla cittadinanza gli scopi e le modalità operative dell'AVO e sollecitarne nuove adesioni. Il Consiglio Direttivo approverà al riguardo un programma operativo la cui esecuzione verrà coordinata da un Consigliere all'uopo incaricato, a garanzia che quanto pubblicato e distribuito come informazione sia coerente con i fini istituzionali dell'AVO.

Art. 28 - PUBBLICAZIONE DI GIORNALI O RIVISTE

Qualora l'AVO dovesse decidere di realizzare pubblicazioni di giornali o riviste in formato cartaceo o digitale, dovrà attenersi a tutte le norme di legge in materia e nominare un responsabile, riservando sempre al Consiglio Direttivo o a un Consigliere delegato, il benessere sulla materia da trattare, sui singoli articoli e notizie da pubblicare.

Art. 29 - CONTABILITÀ

Ogni spesa va deliberata dal Consiglio Direttivo. Fanno eccezione le spese oggetto di autocertificazione nei limiti previsti dall'art. 8 del presente regolamento. Il Consiglio Direttivo deve accertarsi dell'effettiva disponibilità delle somme da stanziare.

Le entrate e le uscite devono essere sempre registrate a cura del tesoriere. I pagamenti devono avvenire con mezzi tracciabili. Fanno eccezioni le piccole spese sostenute con il fondo cassa dal tesoriere. Ogni spesa sostenuta dovrà essere documentata da valida e specifica pezza giustificativa.

I Revisori dei conti possono, in qualsiasi momento, prendere visione degli atti contabili e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Art. 30 - RAPPORTI CON LA FEDERAVO

L'AVO, è tenuta, pur nel rispetto della propria autonomia, ad uniformarsi alle norme statutarie della Federavo, con particolare riferimento allo spirito etico ed organizzativo, per rendere sempre più significativa ed omogenea l'attività di tutte le AVO associate esistenti in Italia.

L'AVO si impegna a promuovere nei confronti dei propri membri i convegni e le riunioni che la Federavo riterrà di organizzare, incentivandone le adesioni. In quella sede, gli interventi ufficiali sono riservati al Presidente o suo delegato che esprimerà il pensiero dell'Associazione. In occasione della convocazione dell'Assemblea dei soci Federavo, le spese di viaggio e soggiorno del Presidente o suo delegato sono a carico dell'Associazione.

Art. 31 - RAPPORTI CON L'AVO REGIONALE

I rapporti con l'AVO Regionale, i cui compiti sono enunciati nel rispettivo statuto, saranno improntati alla massima collaborazione.

L'AVO si impegna a promuovere nei confronti dei propri membri i convegni e le riunioni che l'AVO Regionale riterrà di organizzare, incentivandone le adesioni. In quella sede, gli interventi ufficiali sono riservati al Presidente o suo delegato che esprimerà il pensiero dell'Associazione.

Art. 32 - RAPPORTI CON LE AUTORITÀ CIVILI E RELIGIOSE

I rapporti con le autorità civili e religiose locali e regionali saranno tenuti dal Presidente dell'Associazione o da un Consigliere delegato, nei limiti di quanto previsto dallo statuto dell'AVO Regionale. Essi saranno sempre ispirati alla massima cordialità e collaborazione, fermo restando il non rinunciabile principio dell'autonomia dell'AVO locale.

I rapporti con enti, istituzioni ed associazioni a livello nazionale sono tenuti dalla Federavo.

Art. 33 - RAPPORTI CON ALTRE ASSOCIAZIONI E MOVIMENTI

I rapporti con le altre Associazioni, movimenti o gruppi di volontariato vanno impostati nello spirito della massima collaborazione e nella reciproca autonomia organizzativa e funzionale.

È da escludere che l'AVO possa aderire ad altre federazioni o movimenti in cui non sia rappresentata anche l'AVO, senza preventivo assenso del Presidente dell'AVO Regionale o di Federavo.

Art. 34 - NORMA DI RINVIO

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di integrare e/o modificare, mediante atto deliberativo, le norme operative del presente regolamento nell'interesse di un sempre migliore funzionamento del volontariato, nei limiti statutari.

Art. 35 - DISPOSIZIONI FINALI

Le disposizioni del presente regolamento sono subordinate, in caso di conflitto, a quelle dettate dallo statuto dell'Associazione e dalla normativa regionale o nazionale riguardante le organizzazioni di volontariato.